

Cronaca

12 Novembre 2020

Ordinanza della Regione, nei week end chiusi i grandi negozi

Bar e ristoranti, dalle 15 consumazioni solo da seduti. Niente mercati in area pubblica o privata a meno che non vi siano Piani dei Comuni



12 Novembre 2020 Ecco l'ordinanza della Regione con le nuove restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus.

Mascherina indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa.

Nei giorni prefestivi e festivi chiuse le medie e grandi aree di vendita, compresi tutti i complessi commerciali, con l'aggiunta, nei festivi, dello stop a ogni attività di vendita, anche gli esercizi di vicinato (farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole le sole eccezioni previste, e rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore).

Sempre, invece, nei negozi e in qualsiasi esercizio di vendita potrà entrare un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni.

Niente mercati in area pubblica o privata a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole di specifiche (perimetrazione, varchi di accesso e uscita distinti, sorveglianza pubblica e privata sull'applicazione delle regole di distanziamento e sicurezza).

E ancora: la consumazione di alimenti e bevande è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico, mentre dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione può avvenire solo da seduti fuori e dentro i locali, e in posti "regolarmente collocati" (va ricordato che dalle 18 alle 5 di mattina l'attività è sospesa in base all'attuale DPCM del Governo).

La vendita con consegna a domicilio è invece sempre consentita e viene "fortemente raccomandata".

L'attività sportiva e motoria dovrà avvenire preferibilmente nelle aree verdi e periferiche, e comunque non si potrà fare nei centri storici delle città e nelle aree affollate, ad esempio le vie e le piazze centrali o i lungomare, rimanendo sempre distanziati. Spetterà naturalmente ai sindaci fissare ulteriori specifiche limitazioni.

Infine, nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado vengono sospese le lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato, considerate a rischio elevato. Misura prudenzialmente inserita in attesa di

ulteriori indicazioni dal Comitato tecnico scientifico nazionale.

L'ordinanza prevede poi che al di là dell'attività di formazione già normata dal Dpcm, tutte le restanti dovranno essere svolte a distanza (esempio: corsi di lingua, di teatro, fotografia, ecc.).

Sono le misure previste nell'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, valida in Emilia-Romagna da sabato 14 novembre e fino al 3 dicembre. Contiene provvedimenti ulteriormente restrittivi, che si aggiungono a quelli nazionali già in vigore sulla base dell'ultimo DPCM del Governo e previsti per le aree in fascia gialla, che hanno l'obiettivo di frenare la diffusione del contagio, a tutela della salute pubblica e per garantire la piena operatività delle strutture sanitarie regionali.

L'ordinanza viene presa in accordo con i presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispettivamente Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, d'intesa con il ministro alla Salute, Roberto Speranza. Per limitare ulteriormente situazioni a rischio, gli spostamenti e, soprattutto, gli assembramenti e la concentrazione di persone che si sono visti anche lo scorso fine settimana. L'ordinanza è stata condivisa anche coi prefetti, per sottolineare la necessità di controlli più stringenti, e conseguenti sanzioni, insieme alle amministrazioni locali.

“Abbiamo davanti un obiettivo che deve essere di tutti: frenare il contagio e invertire la curva della pandemia” afferma il presidente Bonaccini. “E' la priorità. E possiamo centrarlo rispettando le regole, con senso di responsabilità e senza panico. Servono unità e condivisione, recuperando lo spirito comune che aveva caratterizzato la prima fase dell'emergenza sanitaria, per tutelare la salute delle persone, garantire la possibilità per le strutture sanitarie di garantire servizi di assistenza e cura, non penalizzare in maniera indiscriminata il lavoro, le attività economiche e la scuola.

Per questo, insieme ai presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Zaia e Fedriga, due regioni vicine e in fascia gialla come la nostra, abbiamo concordato ordinanze regionali con misure ulteriormente restrittive, per evitare gli assembramenti, situazioni a rischio che non ci possiamo assolutamente permettere, per non favorire la diffusione del contagio. Ogni misura presa, a livello nazionale e regionale, è a tutela della collettività, non ci sono pagelle o colori punitivi o premiali - chiude Bonaccini - ma solo lo sforzo del Paese di gestire la crisi ed uscirne definitivamente quando sarà disponibile il vaccino chiesto al Governo

Di seguito, nel dettaglio, le misure previste.

-Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa

Fuori dall'abitazione, l'uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

-Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate

E' consentito svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.

-Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali

Dalle 15 alle 18, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, in posti regolarmente collocati.

La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all'interno che all'esterno dei locali.

-Nei negozi ed esercizi di vendita una sola persona per nucleo familiare

Negli esercizi di vendita l'accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

-Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni

E' vietata l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti,

che preveda le seguenti condizioni di minima:

- a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.

Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.

-Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi, nei festivi stop anche a qualsiasi attività di vendita

Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

-Consegne a domicilio sempre consentite e fortemente raccomandate

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

-Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato

Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell'attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale. □